

Si ampliano le chance della gestione e del rimedio degli errori nella precompilata

DS6901

DS6901

Il 730/25 con più integrativi

La possibilità prevista per redditi esteri, di capitale e mance

DI GIULIANO MANDOLESI

Il mod. 730/2025 senza vincoli in caso di correzioni: a differenza della scorsa annualità possibile la trasmissione di integrative anche in presenza, nella dichiarazione originaria o in quella integrativa, del quadro W per “dichiarare” le attività detenute all'estero. Stessa operazione, non possibile la scorsa annualità con il 730/2024, si ritiene attuabile con il modello targato 2025 in caso di presenza nella dichiarazione originaria o in quella integrativa, del rigo C16 quello previsto per la tassazione agevolata della mance nel settore turistico-alberghiero, e/o del rigo L8 quello per assoggettare ad imposta sostitutiva i redditi di capitale. Questo è quanto si evince dall'analisi delle istruzioni del nuovo modello 730/2025 che va a cambiare la gestione degli integrativi in caso di compilazione nel modello originario o integrativo del quadro W e/o dei righe C16 e L8.

L'inibizione nel modello 730/2024. Nelle istruzioni del modello 730/2024, quello della scorsa annualità, all'interno della sezione “rettifica del modello 730” era messo in evidenza che “in presenza del quadro W o dei righe C16 del quadro C o L8 del quadro L (siano essi presenti nel 730 originario ovvero nel modello che si intende presentare come integrativo) l'integrazione del modello già presentato va effettuata esclusivamente utilizzando il modello redditi persone fisiche 2024 anche se la modifica riguarda dati contenuti in altri quadri del modello 730”. Tale indicazione dell'agenzia delle entrate, non presente in alcuna specifica normativa, nella scorsa annualità ha inibito ogni possibilità di utilizzo del 730 integrativo alla sola presenza (sia nell'originario che nel potenziale 730 integrativo) di investimenti e attività estere di natura finanziaria o patrimoniale nel quadro W, di redditi relativi a “mance settore turistico-alberghiero e di ricezione” o di redditi di capitale soggetti ad im-

posizione sostitutiva. Unica correzione che era ammessa in caso di presenza del quadro W o delle righe C16 del quadro C o L8 del quadro L è quella relativa al cambio del sostituto d'imposta. Tale integrazione infatti restava effettuabile come specificato nelle istruzioni del modello presentando 730/2024 integrativo di “tipo 2”. Questa segnalazione invece non risulta riportata nel modello 730/2025 per cui, in attesa di ulteriori aggiornamenti al riguardo, la procedura di correzione del modello 730 in presenza dei citati quadri e righe risulta attuabile.

Le correzioni ammesse. Le integrazioni ammesse con modello 730 sono unicamente quelle “a favore” del contribuente ovvero le correzioni che generano un maggiore credito o un minor debito (o un'imposta invariata), oppure quelle necessarie per variare i dati del sostituto d'imposta.

Questa tipologia di integrazioni possono essere effettuate tramite trasmissione in un modello 730 integrativo entro il 25 ottobre di ogni anno.

Va ricordato che la presentazione di una dichiarazione integrativa non sospende le procedure avviate con la consegna del modello 730 e, quindi, non fa venir meno l'obbligo da parte del datore di lavoro o dell'ente pensionistico di effettuare i rimborsi o trattenere le somme dovute in base al modello 730 originario.

Per le correzioni che invece comportano per il contribuente un minor credito o un maggior debito va unicamente utilizzato il modello redditi.

Nel caso specifico ovvero di integrazioni con presenza nel modello originario o integrativo del quadro W o delle righe C16 o L8 valgono le stesse regole per cui è possibile utilizzare il modello integrativo entro il 25 ottobre a patto che le correzioni prodotte siano quelle “a favore” (o neutrali ai fini fiscali).

© Riproduzione riservata

